



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione

n. **613** del **21/1/UG 2015**
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dot. Franco La Civita)

ALLEGATO N. 1

ARTT. 28, 30 e 31 DELLA L.R. 30 OTTOBRE 2009, N. 23 - "DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE PER GLI AIUTI ALLA TRASMISSIONE D'IMPRESA"

Art. 1 - Termini e modalità di presentazione delle richieste di contributo

1. Le Associazioni regionali di categoria artigiane possono presentare alla competente Struttura della Giunta Regionale, dal 1/03 al 31/12 di ogni anno, ai sensi di quanto previsto negli artt. 28 e 30 della legge regionale, progetti per l'attuazione di iniziative intese a favorire il trasferimento di proprietà di un'impresa artigiana da un titolare ad un altro.
2. Le Associazioni di categoria, contestualmente alla presentazione dei progetti, richiedono il contributo regionale per ogni progetto.
3. Il progetto deve contenere i dati dell'imprenditore cedente e quelli del potenziale imprenditore artigiano successore ed è accompagnato dalla richiesta di contributo da parte dell'aspirante imprenditore artigiano successore, corredata dal quadro delle spese per le operazioni di trasferimento e di ammodernamento d'impresa, con le correlate voci di costo.
4. Ai fini dell'accesso ai contributi previsti dalle presenti Disposizioni di attuazione fanno fede la data e l'orario postale di invio della domanda per raccomandata.
5. Può essere presentata, nell'anno solare, una sola domanda da parte di ciascun aspirante imprenditore artigiano.

Art. 2 - Trasmissione di impresa, individuazione dei concetti di "cedente" e "successore"

1. I progetti presentati per l'attuazione di iniziative per la trasmissione di impresa sono rivolti a soggetti che intendono subentrare nella titolarità dell'esercizio di un'attività imprenditoriale, e sono finalizzati a non disperdere le attività imprenditoriali già in essere, salvaguardando i livelli occupazionali.
2. Ai fini delle presenti Disposizioni di attuazione:
 - a) si intende per "cedente" il titolare dell'impresa artigiana individuale che cede la propria impresa o il socio o i soci imprenditori di società artigiana che cede/cedono la propria quota societaria;
 - b) si intende per "successore" il soggetto che diventa imprenditore artigiano acquisendo l'impresa dal cedente o il socio o i soci di società artigiana che, con l'acquisto della quota del socio cedente o delle quote dei soci cedenti, detengono la maggioranza delle quote della società e rivestono la qualifica di imprenditori artigiani.
3. Il cedente deve possedere i seguenti requisiti:
 - c) essere iscritto all'Albo delle Imprese artigiane da almeno 5 anni;
 - d) avere un'età superiore a 50 anni all'atto della cessazione dell'impresa o della cessione delle quote sociali, salvo casi particolari quali successione per causa di morte o per effetto di gravi malattie invalidanti, trasferimento all'estero, o impossibilità sopravvenuta a continuare l'attività da valutare nella singola fattispecie.

Art. 3 - Contenuti dei progetti


1. I progetti presentati per la trasmissione d'impresa devono contenere i seguenti elementi:
 - a) Utilizzazione dei servizi dello Sportello Informativo per la trasmissione d'impresa (SITI), ai fini dell'individuazione dei destinatari degli interventi;



- b) Inserimento del successore in azienda e formazione;
- c) Monitoraggio.

L'individuazione dei destinatari degli interventi è effettuata attraverso lo Sportello Informativo per la trasmissione d'impresa (SITI), mediante l'identificazione di imprenditori che hanno esigenza di cedere la propria attività e dei potenziali acquirenti effettuata per il tramite dell'incrocio domanda ed offerta. Lo Sportello informativo per la trasmissione d'impresa deve essere operativo presso le sedi delle associazioni artigiane ed offrire, in particolare, il servizio di orientamento ed informazione sulla legislazione in materia di trasmissione d'impresa, sugli adempimenti burocratici e amministrativi, sulla legislazione in materia di creazione d'impresa, anche attraverso la creazione di una banca dati on line. Nello specifico i servizi attivabili possono essere:

- a) promozione e sensibilizzazione sul tema del trasferimento d'impresa a favore degli imprenditori cedenti e degli imprenditori subentranti;
 - b) accoglienza ed informazioni preliminari;
 - c) consulenza economico/patrimoniale per la valutazione dell'impresa che si rileva e determinazione dell'avviamento;
 - d) consulenza societaria per l'individuazione della forma giuridica più idonea;
 - e) consulenza organizzativa per la pianificazione delle fasi di avvicinamento anche nel caso di trasferimento graduale quando l'acquirente richiede, per un periodo più o meno lungo, una garanzia di affiancamento da parte dell'imprenditore uscente;
 - f) consulenza tecnica per il trasferimento delle conoscenze e del capitale relazionale da parte del cedente;
 - g) consulenza finanziaria per il reperimento delle fonti di finanziamento;
 - h) supporto al rafforzamento delle competenze rivolto agli imprenditori acquirenti e per aiutare il subentrante ad affrontare l'impresa con maggiori strumenti manageriali, comprensivo della gestione delle risorse umane;
 - i) assistenza e consulenza per l'attivazione ed eventuali azioni di rilancio;
 - j) consulenza amministrativa e contabile per il trasferimento dell'impresa;
 - k) affiancamento da parte dell'imprenditore cedente nei confronti dell'imprenditore acquirente fino alla fine del processo di trasferimento d'impresa;
 - l) altre forme di servizio individuate dai soggetti destinatari dell'avviso e pertinenti all'obiettivo del medesimo.
3. Il percorso di trasferimento graduale dell'impresa, ovvero l'inserimento in azienda e di formazione dell'aspirante imprenditore, deve essere condotto in modo tale da consentire allo stesso di poter accertare l'effettivo proprio interesse alla rilevazione e di acquisire le conoscenze tecniche e gestionali necessarie. Questa fase comprende anche le attività di orientamento, formazione ed accompagnamento/affiancamento, gestite dalle associazioni artigiane, con riguardo in particolare agli aspetti afferenti ai principali adempimenti amministrativi e fiscali, agli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e ambiente, agli elementi distintivi del mercato (clienti, fornitori, concorrenti), alle questioni del bilancio e della corretta gestione finanziaria, ai fondamenti giuridici dell'impresa, agli strumenti agevolati.
4. La fase di monitoraggio prevede l'effettuazione di una costante verifica dell'andamento dei singoli progetti, attraverso la messa a disposizione della Regione di dati, notizie e risultati conseguiti.
5. Il contenuto dei progetti è integrato dalle richieste di contributo avanzate da parte degli aspiranti imprenditori artigiani, corredate dal quadro delle spese per le operazioni connesse al trasferimento e all'ammodernamento d'impresa, con le correlate voci di costo
6. I progetti devono essere corredate di tempistica di realizzazione e quadro economico dettagliato dei costi.



Art. 4 - Concessione ed erogazione dei contributi e rendicontazione di spesa

1. La competente Struttura della Giunta Regionale, con proprio atto, accerta, ai fini dell'accoglimento della domanda, il possesso dei requisiti in capo al soggetto cedente e i contenuti dei progetti, così come rispettivamente disciplinati dai precedenti artt. 2 e 3.
2. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, la competente Struttura assegna un termine di 30 giorni per la regolarizzazione della stessa, decorso inutilmente il quale la richiesta di contributo è esclusa.
3. La competente Struttura procede a determinare l'elenco dei progetti accolti sulla base dell'ordine cronologico di invio delle domande di contributo.
4. I contributi sono concessi nella misura percentuale del 60% delle spese effettivamente sostenute per il progetto, con un massimo di € 20.000,00 per ogni successione d'impresa realizzata.
5. I contributi concessi sono così suddivisi:
 - 1) 15% in favore dell'Associazione di categoria artigiana a fronte delle spese sostenute per i servizi attivati dallo Sportello SITI;
 - 2) 85% in favore del successore d'impresa a fronte delle spese sostenute per le voci di seguito riportate:
 - spese notarili connesse al trasferimento dell'impresa;
 - spese di ammodernamento, consistenti in acquisto di attrezzature, strumentazioni e macchinari nuovi, ivi compresi l'installazione, gli allacciamenti e le opere murarie strettamente necessari;
 - spese di avviamento dell'impresa cedente.
6. Il contributo è erogato sulla base di relazione delle Associazioni di categoria artigiane che attestano il raggiungimento degli obiettivi prefissati e di presentazione di rendicontazione finanziaria e documentazione giustificativa di spesa fiscalmente valida relativamente a tutto il progetto.
7. Il contributo può essere erogato nella misura percentuale del 30% del finanziamento pubblico, a titolo di anticipazione, su richiesta e presentazione del preventivo di spesa. Il restante 60% del contributo regionale è erogato a conguaglio, su presentazione di relazione dell'Associazione di categoria artigiana che attesti il raggiungimento degli obiettivi prefissati, di rendicontazione finanziaria e di documentazione giustificativa di spesa fiscalmente valida relativamente a tutto il progetto.
8. In caso, a seguito del finanziamento di uno o più progetti, residuino risorse insufficienti per finanziare interamente un ulteriore progetto collocato di seguito nell'elenco di cui al precedente comma 3, quest'ultimo sarà ammesso a contributo in base alla disponibilità residua, fatta salva la disposizione dell'integrazione del contributo stesso ai sensi del successivo comma 8.
9. Nel caso in cui la disponibilità finanziaria non sia sufficiente per soddisfare tutte le richieste risultate accolte, le domande stesse, in caso di stanziamento di nuove risorse, saranno finanziate nel rispetto dell'elenco di cui al precedente comma 3.

Art. 5 - Casi di revoca e decurtazione dei contributi

1. I contributi regionali sono revocati e si procede al recupero delle somme erogate nel caso di non sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge.
2. I contributi concessi sono decurtati proporzionalmente in caso di realizzazione parziale del progetto, adeguatamente motivata, in presenza di elementi che consentano di rinviare la realizzazione del progetto non oltre l'esercizio successivo.

Art. 6 - Monitoraggio

1. Le Associazioni di categoria artigiane sono tenute a fornire, di regola con cadenza semestrale e comunque a richiesta, informazioni alla competente Struttura della Giunta Regionale per consentire il monitoraggio dei progetti attivati.

Art. 7 - Attività di istruttoria e di erogazione dei contributi

1. L'attività di istruttoria e di erogazione dei contributi di cui agli artt. 28 e 30 può essere delegata a società o ente strumentale regionale, secondo le previsioni di cui all'art. 33 della legge regionale.

Art. 8 - Clausola "de minimis" e cumulabilità

1. Gli incentivi previsti dal presente Atto sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", per cui l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
2. Le agevolazioni non possono essere concesse per le spese coperte con altre agevolazioni pubbliche.

Art. 9 - Norma finale

1. Con determinazione dirigenziale possono essere assunte ulteriori disposizioni ai fini dell'applicazione degli art. 28, 30, 31 e 33 della legge regionale e del presente atto.



GIUNTA REGIONALE
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO
La presente copia, composta di
N° 4 fasciate, è conforme
all'originale esibito presso que-
sto servizio.
Pescaia, il 30-06-2015

Il Funzionario
[Handwritten Signature]